

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

TRA

_____, con sede legale in _____ (), Via _____ - CAP _____, Codice Fiscale _____ P.IVA _____ rappresentato da _____ Responsabile del Settore Amministrativo che agisce in esecuzione provvedimento sindacale n° _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge; in seguito denominato ENTE

E

STUDIO BROKER SNC con sede legale in Piazza Santarosa 44, 12038 Savigliano C.F. / P.IVA 02594900041, iscritta alla sezione B del RUI con n. B000122399 nella persona del suo Legale Rappresentante **SAPINO LUCA MAURO** nato a Torino il giorno 25/03/1985 C.F. SPNLMR85C25L219T in seguito denominato **BROKER**;

PREMESSO

che l'Ente intende perseguire e conseguire con efficacia ed efficienza una generale razionalizzazione dell'attività gestionale - amministrativa del rischio, relativamente allo svolgimento delle proprie attività, il tutto nell'ottica della ottimizzazione dei costi;

che i servizi di progettazione e di gestione del programma assicurativo richiedono competenze tecniche e professionali particolarmente specialistiche e in continua evoluzione;

che tali ragioni hanno determinato il Comune di Vigone ad avvalersi del servizio di consulenza assicurativa - brokeraggio assicurativo di cui al Dlgs 209/2005 e Regolamento IVASS (*ex* ISVAP) n° 5 del 16 Ottobre 2006 - offerto dal Broker;

che con Determina n. _____ del _____ si è proceduto all'affidamento diretto alla **STUDIO BROKER SNC**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che dichiarano parte integrante della presente convenzione, concordano e stipulano quanto segue:

ART.1 (OGGETTO E PRESTAZIONI DELLA CONVENZIONE)

L'Ente affida al Broker, che accetta, l'incarico di provvedere alla gestione ed amministrazione del programma assicurativo che intende sottoporre all'attenzione dello stesso - in breve attività di brokeraggio assicurativo -, con finalità di individuare i rischi meritevoli di copertura assicurativa. Il Broker fornirà, in particolare, le seguenti prestazioni:

- a) Individuazione e analisi dei rischi da assicurare connessi all'Attività dell'Ente;
- b) impostazione ed elaborazione di un programma assicurativo;
- c) Analisi valutativa e ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti in relazione alla economicità ed efficacia delle stesse, individuazione delle modifiche necessarie

- e/o possibili, proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali per le specifiche esigenze dell'Ente.
- d) Supporto nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente.
 - e) Assistenza, ai fini assicurativi, nella stima dei beni e del patrimonio immobiliare dell'Ente, senza alcun onere per quest'ultimo;
 - f) Segnalazioni di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;
 - g) Rilascio di pareri e consulenza in merito a coperture assicurative: segnalazione delle scadenze, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze e di eventuali problematiche emergenti con le relative soluzioni;
 - h) Assistenza nella individuazione delle coperture più favorevoli che – con corresponsione diretta del premio da parte del dipendente assicurato – tutelino le ipotesi di responsabilità amministrativa – contabile – erariale;
 - i) Gestione stragiudiziale dei sinistri dell'Ente, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio al fine di conseguire, nel minor tempo possibile la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
 - j) Assistenza al Comune nella trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse dell'Ente fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico;
 - k) Elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie da suggerire a breve e medio termine;
 - l) Assistenza del bilancio tecnico dei contratti assicurativi;
 - m) HELP DESK: linea diretta a disposizione per FAQ;
 - n) Servizi aggiuntivi proposti e offerti in sede di gara.

ART. 2 (MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)

Il Broker eseguirà il mandato con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto della convenzione, impegnandosi ad utilizzare personale che rispetti i profili professionali richiesti dalla natura dell'incarico. Il Broker, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente né potrà impegnarla nei confronti di terzi.

ART. 3 (RISOLUZIONE)

L'Ente, in applicazione dell'art. 1456 cod. civ., si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di accertate ipotesi di inadempimento da parte del Broker alle obbligazioni convenzionalmente assunte.

ART. 4 (DURATA DEL SERVIZIO)

La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di anni 3 (TRE) **dal 15/06/2026 AL 15/06/2029**

ART. 5 (PAGAMENTO DEI PREMI)

Il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore verrà effettuato dall'Ente al Broker legalmente e legittimamente delegato al loro incasso in nome e per conto da parte delle Compagnie di assicurazione contraenti, tramite bonifico bancario presso:

_Cassa di risparmio di Savigliano – sul seguente conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

Codice IBAN: IT59L0630546851000010121428 intestato a Studio Broker Snc, con sede legale in Piazza Santarosa 44 – 12038 Savigliano (Cn)

sul quale, sono abilitati ad operare i seguenti soggetti:

- Sapino Luca Mauro – Codice fiscale SPNLMR85C25L219T in qualità di Amministratore/Socio della Società
- Gavatorra Amedeo - Codice fiscale GVTMDA55C18I470H in qualità di Amministratore/Socio della Società
- Varallo Davide – Codice fiscale VRLDVD70L23H150M in qualità di Amministratore/Socio della Società

Il pagamento così effettuato avrà effetti liberatori per l'Ente.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Il Broker dovrà provvedere alla rendicontazione del premio con la Compagnia assicurativa, e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano a riguardo tutte le disposizioni degli artt. 117 e 118 D. lgs. 209/2005.

ART. 6 (ASSISTENZA ED ONERI)

Il servizio svolto dal Broker sarà remunerato, così come consuetudine di mercato, dalle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le polizze.

Le parti pertanto statuiscono che l'espletamento delle attività contrattuali a favore dell'Ente non comportano né oneri aggiuntivi né eventuali rimborsi di qualsivoglia natura, salvo caso di consulenze *ad hoc* richieste dall'Ente.

ART. 7 (GARANZIE)

Il Broker, tenendo conto della natura dell'incarico e con riferimento agli obblighi di cui all'art.

109 del D.lgs 209/2005 e Regolamento IVASS (*ex* ISVAP) n°5 del 16 ottobre 2006, produce in copia la polizza di assicurazione per l'RC professionale per errori, negligenze ed omissioni, commesse nell'ambito dello svolgimento del proprio mandato.

ART. 8 (OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI)

Il Broker assume a proprio carico gli oneri relativi ai propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia del diritto del lavoro e di assicurazioni sociali. Il Broker applicherà nei confronti dei propri dipendenti condizioni contributive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali; s'impegna altresì a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e della disciplina sulla privacy.

ART. 9 (PUBBLICITÀ)

L'Ente s'impegna a rendere noto agli assicuratori l'esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza di cui alla presente convenzione e a darne notizia in occasione di bandi di gara, mediante predisposizione di "apposita clausola broker".

ART. 10 SEGRETO D'UFFICIO

Il Broker si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, a non divulgare notizie relative all'Ente di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi natura di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il presente contratto. Il Broker, in attuazione a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991 n.413, si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. Il Broker, pertanto, si obbliga a garantire che tutti coloro che comunque collaborino alla esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto si attengano alla più rigorosa osservanza delle prestazioni di cui al presente contratto e alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia.

ART.11 (FORO COMPETENTE)

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza della presente convenzione sarà competente il foro di Torino.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Il trattamento dei dati personali pervenuti sarà effettuato in ossequio alle disposizioni de D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Inoltre, il Broker ha l'obbligo di mantenere

riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgare e di non consentire l'utilizzo a nessuna persona fisica o giuridica, se non dietro preventivo consenso del Dirigente preposto della Società.

In particolare, il Broker ha l'obbligo:

1. di mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale di cui sia venuto in possesso nel corso del rapporto;
2. di non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del mandato.

Per quanto concerne l'attività svolta per conto dell'Ente, il Broker viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla legge in generale.

_____, li _____

L'Ente: _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott.

Firmato digitalmente

Il Broker:

Luca Mauro SAPINO

Firmato digitalmente